



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 2 del 07/01/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - TURNAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA COPERTURA DELLA CARENZA ORGANICA DEL PERSONALE DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL COMUNE DI CASTEL DI IUDICA - ANNULLAMENTO O.S.54/2021

SINDACO

- PREMESSO** “che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze Contingibili e Urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
- CONSIDERATA** *Ordinanza Sindacale n.54 del 28.12.2022;*
- CONSIDERATO** che nel nostro territorio non sono presenti punti territoriali di emergenza o presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso;
- RITENUTO** necessario assicurare la continuità dei servizi sanitari e assistenziali primari;
- VISTE** le note trasmesse dai medici della continuità assistenziale locale introitate al protocollo generale dell'Ente con n. 15622 e 15623 del 28.12.2021 nelle quali viene segnalato che per la strutturale carenza di personale non si riesce a garantire la presenza del personale medico nel punto di continuità assistenziale di via Roma;
- CONSIDERATO** che è stata sentita l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, nonché la Responsabile del Distretto Sanitario di appartenenza e che gli stessi non riscontravano positivamente le carenze del servizio di continuità assistenziale locale ;
- CONSIDERATA** la carenza organizzativa del Distretto Sanitario nel poter garantire l'apertura sul territorio del servizio di continuità assistenziale locale;
- VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO** il Decreto Legge n.221 del 24.12.2021 recante *Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.*
- VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. N.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e in particolare il comma 5, nella parte in cui dispone che *in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*
- VALUTATO** che occorre garantire un servizio di continuità assistenziale locale, vista la grave emergenza sanitaria in atto, causata dall'evento pandemico Covid-19 e annullare i contenuti dell' *Ordinanza Sindacale n.54 del 28.12.2022;*
- PRESO ATTO** che la presente annulla l'*Ordinanza Sindacale n.54 del 28.12.2022.*

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che i Medici di Medicina Generale presenti sul territorio del Comune di Castel di Iudica, per tutto il mese di gennaio 2022 garantiscano la propria presenza sul territorio, dalle ore 18:00 alle ore 08:00 nei giorni feriali e dalle 16:00 alle ore 8:00 nei giorni festivi, secondo il prospetto allegato (che è parte integrante della presente), coordinando la stessa a quella garantita dall'attuale servizio di continuità assistenziale locale, assicurando il servizio sanitario di natura primaria, scongiurando un danno alla collettività.

D I S P O N E

Che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista per legge;

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per garantirne la massima diffusione mediante pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale di questo comune raggiungibile all'indirizzo internet www.comune.casteldiudica.ct.it e inviando copia della presente ordinanza a S.E. il Signor Prefetto di Catania, all'ASP 3 di Catania, Al Distretto Socio Sanitario di Palagonia, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, al Comando della Polizia Locale che provvederà a notificarla ai medici interessati, nonché alla vigilanza della stessa;

A norma dell'art.3 della L.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Castel di Iudica, 07/01/2022

Sindaco
STRANO RUGGERO / InfoCamere S.C.p.A.